

Codice A1813A

D.D. 9 febbraio 2018, n. 387

Fase di verifica procedura di VIA inerente il "Progetto di minimizzazione del rischio idraulico delle aree artigianali e produttive comprese tra la sinistra Tepice, lo svincolo autostradale e la S.P. Santena-Cambiano", in Comune di Santena (TO), presentato dalla FornaceMossoPaolos.r.l. Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione -art. 12-L.R. 40/98, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. D.Lgs. 152/06

La determinazione in oggetto è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2018 limitatamente a oggetto, premessa e dispositivo. Si ripubblica qui di seguito la summenzionata determinazione con l'allegato. (ndr).

Vista l'istanza in data 04 settembre 2017 con la quale il Sig. Visconti Bartolomeo, in qualità di Delegato del Legale rappresentante della Fornace Mosso Paolo s.r.l., con sede legale in Via Asti, 15 – Santena (TO), ha richiesto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 40/1998, l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA relativamente al "Progetto di minimizzazione del rischio idraulico delle aree artigianali e produttive comprese tra la sinistra Tepice, lo svincolo autostradale e la S.P. Santena-Cambiano", in Comune di Santena (TO), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. B1-13; la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226;

considerato che il progetto consiste nella realizzazione di n.3 tratti di argini in terra, in sinistra orografica del Torrente Tepice in Comune di Santena (TO), rispettivamente di lunghezza pari a circa 340m, 190m e 340m, previsti a valle di n. 2 aree depresse esistenti, denominate V1 e V2, che consentono l'invaso e la conseguente laminazione delle acque di esondazione del corso d'acqua; l'attivazione delle vasche, che avviene in condizioni naturali in caso di piena, è controllata da un dosso arginale in terra che indirizza i deflussi, avente lunghezza di circa 110 m, mentre la connessione tra le aree depresse è garantita da un canale in terra e da n. 2 manufatti scatolari in c.a., di sez. 2mX1m, con platea di fondo e scogliere di protezione in massi di cava; inoltre, è prevista la riprofilatura della parte sommitale della sponda sinistra del T. Tepice, a valle delle arginature e dei bacini, al fine di consentire la restituzione delle acque laminate, nonché la realizzazione di una scogliera in massi di cava, lungo la medesima sponda, di lunghezza complessiva di circa 270 m, e di uno scarico di fondo costituito da tubazione in cls vibrocompresso, di lunghezza 15m e diametro 1m, dotato di valvola di chiusura a clapet;

preso atto che il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i., ha individuato quale struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e quali altre strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: Ambiente, Agricoltura e Competitività del Sistema Regionale;

preso atto che il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha individuato, con Determinazione n. 2924 del 19.09.2017, l'Arch. Adriano Bellone responsabile del procedimento, in quanto Dirigente del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, e il dott. Carmine Cozza e l'Ing. Alberto Piazza responsabili dell'istruttoria;

dato atto che il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ha provveduto a comunicare, a tutti i soggetti interessati, con nota prot. n. 43832/A1813A del 21/09/2017, l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web della Regione Piemonte;

preso atto che è stato attivato l'Organo Tecnico Regionale per gli adempimenti istruttori;

dato atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, è stata indetta per il giorno 20.11.2017 la riunione della conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

preso atto che l'istruttoria dell'organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

considerato che non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti;

considerato che, a seguito della riunione della conferenza di servizi, il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 57528/A1813A del 30/11/2017, ha sospeso il procedimento e ha richiesto integrazioni progettuali;

preso atto il proponente Fornace Mosso s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa in data 12/12/2017 con la medesima procedura già seguita per l'istanza di avvio della presente fase di verifica;

vista la complessità delle integrazioni pervenute, alcune delle quali relative ad elaborati fondamentali già facenti parte del progetto iniziale ma non trasmessi dal proponente con l'istanza di avvio del procedimento, il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 179/A1813A del 03/01/2018, ha prorogato i termini per l'adozione del provvedimento finale per un periodo non superiore a 30 giorni a partire dal 11/01/2018, termine iniziale di conclusione del procedimento;

dato atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i contributi, comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo tecnico regionale e dai soggetti interessati:

- Direzione Regionale Agricoltura;
- Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;

- Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Territorio e Paesaggio e Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest;
- Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- Città Metropolitana di Torino – Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
- Città di Santena;
- SATAP S.p.A.;

visti i contenuti della “Relazione di Contributo Tecnico-Scientifico” inviata dall’ARPA Piemonte;

in accordo col nucleo centrale dell’organo tecnico regionale;

visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi e dell’organo tecnico che si sono svolte in data 20.11.2017;

tenuto conto degli elementi di verifica di cui all’allegato E della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l’allegato V del D.Lgs. 152/2006;

valutato tutto quanto emerso nel corso dell’istruttoria svolta, alla luce delle integrazioni fornite dal proponente, e in considerazione del fatto che gli interventi in progetto, per caratteristiche e localizzazione dell’opera, sono da considerarsi compatibili con le varie componenti ambientali;

ritenuto che il progetto possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, per le ragioni illustrate, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini della realizzazione dell’intervento, dettagliatamente descritte nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

preso atto, come risulta dal verbale della suddetta riunione della conferenza di servizi, che il proponente ha richiesto, ai sensi dell’art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, come novellato dall’art. 8 del D.Lgs. 104/2017, che siano specificate da parte dell’autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

visto il D.Lgs. n. 152/2006;

visto il D.Lgs. n. 104/2017;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;

vista la Determinazione n. 2924 del 19.09.2017 del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il “Progetto di minimizzazione del rischio idraulico delle aree artigianali e produttive comprese tra la sinistra Tepice, lo svincolo autostradale e la S.P. Santena-Cambiano”, in Comune di Santena (TO), presentato dal Sig. Visconti Bartolomeo, in qualità di Delegato del Legale rappresentante della Fornace Mosso Paolo s.r.l., con sede legale in Via Asti, 15 – Santena (TO), dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. Del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni dettagliatamente riportate nell’allegato A alla presente determinazione, vincolanti ai fini della realizzazione dell’intervento;

di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;

di dare atto che il presente provvedimento non costituisce in alcun modo svincolo urbanistico per le aree poste in classe IIIb di pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica situate nella zona, a seguito dell’esecuzione degli interventi di riassetto territoriale, in quanto procedura tecnico-amministrativa di esclusiva competenza del Comune di Santena, come previsto dalla Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99, nel rispetto delle indicazioni e dei contenuti tecnici di cui alla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”, in particolare, per le classi di sintesi IIIb3, all’interno delle quali possono essere attuate le iniziative previste nella tabella relativa all’incremento del carico antropico, allegata alla medesima deliberazione di giunta regionale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs n. 33/2013.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Arch. Adriano BELLONE)

Allegato

Allegato A

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo; in merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMB "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite".

In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio e il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata e integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi relative agli eventuali titoli abilitativi sono controllate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali

Ante Operam

1. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Lo spessore del terreno di scotico da riportare sul rilevato arginale e sulle scarpate dovrà essere pari a circa 30 cm. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno);
2. al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato negli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea;
3. al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive nell'area interessata dai lavori in progetto e lungo le sponde del torrente Tepice, nella progettazione definitiva ed esecutiva e nella realizzazione degli interventi si richiede di fare riferimento alle indicazioni ed alle misure di prevenzione approvate dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 ed aggiornate con la D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017, contenute nel sito web della Regione Piemonte alle pagine:

4. le superficie interne dei bacini dovranno essere sottoposte ad inerbimento con essenze erbacee idonee al fine di realizzare dei prati permanenti;
5. il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva dovrà essere limitato al minimo indispensabile;
6. il soggetto proponente è tenuto ad eseguire la compensazione della superficie forestale trasformata, prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.R. 4/2009, secondo le modalità di cui alla D.G.R. 6 febbraio 2017, n. 23-4637 "L.R. 4/2009, articolo 19 - Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
7. considerata la prevista elevazione dei rilevati arginali fino a 2-3m rispetto al piano campagna esistente, il progetto definitivo degli interventi dovrà valorizzare gli aspetti legati alla fruizione visiva del paesaggio circostante ed alla fruizione turistica della zona (quale percorso pedonale e, qualora possibile, anche ciclabile o percorribile a cavallo);
8. per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, si richiede di attenersi alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica. Il testo coordinato della disciplina sopra citata è scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina:

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_lavori_alveo.pdf

9. in relazione alla proposta di ridestinare le superfici del fondo dei bacini ad uso agricolo, si ritiene opportuno prevedere che l'utilizzo di materiali da scavo sia effettuato fino ad una quota di - 0,30 m rispetto alle previste quote di fondo bacino e che lo strato superficiale sia costituito da almeno 0,30 m di topsoil (terreno agrario);
10. i materiali da scavo utilizzati per il riempimento dovranno essere gestiti in piena osservanza della normativa vigente sulle terre e rocce da scavo e sottoposti a caratterizzazione analitica per dimostrare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione (usi agricoli);
11. le quote di fondo scavo dei bacini di laminazione dovranno mantenersi ad un'altezza tale da non comportare interferenze con la falda freatica presente in loco e cioè, preferibilmente, ad una quota di almeno un metro al di sopra del massimo livello di escursione di falda;
12. il progetto esecutivo dovrà individuare i siti estrattivi disponibili per l'approvvigionamento dei materiali lapidei necessari per la realizzazione degli interventi (massi da scogliera);
13. dovrà essere predisposto ed attuato periodicamente, ovvero, in caso di esondazioni del Torrente Tepice, apposito piano di manutenzione dei bacini atto a garantirne la costante pulizia nei confronti della vegetazione arborea e arbustiva, nonché il mantenimento delle quote di fondo individuate nell'analisi idraulica rispetto a potenziali rinterri dovuti alla laminazione delle acque; detto piano dovrà prevedere altresì la costante pulizia e la

verifica della tenuta/stabilità dei rilevati arginali, nonché dei manufatti di connessione e di restituzione delle acque previsti in progetto.

Corso d'opera e Post Operam

14. Dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
15. a seguito dell'esecuzione degli interventi di sistemazione della sponda sinistra sul Torrente Tepice (scogliera), dovrà essere assicurato il ripristino della vegetazione arborea ed arbustiva ripariale, a tutela della continuità paesaggistica ed ambientale del corso d'acqua, nel rispetto delle specifiche norme/indirizzi predisposti in attuazione delle pianificazioni di settore;
16. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

3. Condizioni e misure supplementari relative all'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi da rilasciare (tutte le prescrizioni andranno valutate nella procedura di approvazione del progetto definitivo)

3. Le opere idrauliche previste lungo il Torrente Tepice dovranno essere soggette ad autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 da rilasciarsi da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino;

la costruzione e l'esercizio dell'opera dovranno essere autorizzati dal Settore Regionale Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della L.R. 6 ottobre 2003, n. 25 "Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale", considerato che i bacini di laminazione in progetto rientrano nella tipologia L, categoria C (invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti fino a quindici metri ed invasi fino ad un milione di metri cubi); l'autorizzazione dovrà essere rilasciata con apposito procedimento, nel corso del quale saranno richiesti al proponente gli ulteriori elaborati previsti all'art. 10 del regolamento citato;

riguardo l'autorizzazione paesaggistica in capo all'Amministrazione Comunale di Santena, oltre a recepire il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso, secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/90; qualora la competente Commissione Locale per il Paesaggio non dovesse risultare validamente ricostituita per tale fase, la Regione Piemonte, attraverso gli uffici competenti in materia, provvederà ad esercitare il potere sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;

per la realizzazione degli interventi in progetto, come precisato dalla Città di Santena (parere in data 19/12/2017 prot. n. 14561) e dal Settore Regionale Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest (parere prot. n. 3941 del 07/02/2018), dovrà essere avviata la necessaria procedura di variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, per la quale dovrà essere attestato il rispetto dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato;

considerato che l'istruttoria di verifica di VIA non svolge una contestuale valutazione delle opere connesse e relative a diversi procedimenti amministrativi ed inoltre non comporta l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura utili al rilascio del permesso di costruire necessario alla realizzazione dell'opera, per la realizzazione delle opere in progetto dovranno essere acquisiti tutti i titoli abitativi necessari dal punto di vista edilizio, da rilasciarsi da parte dell'amministrazione comunale competente; per la realizzazione dell'opera in esame dovranno essere acquisiti tutti i necessari nuovi permessi di costruire che comprendano la totalità delle particelle individuate nel progetto, di cui il proponente dovrà ottenerne la disponibilità qualora mancante e, ove necessario, prevedere una riprofilatura delle aree già oggetto di precedenti PdC, nel caso in cui le quote finali del reinterro non siano coerenti con quelle di progetto.

4. Ulteriori precisazioni e prescrizioni

1. con riferimento alla deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), le prescrizioni degli art. 3,13,14,15,16,18,23,26,33,39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; pertanto, interventi previsti in progetto dovranno essere conformi col il citato Piano Paesaggistico Regionale.